

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 15, 17, 27 E 28 DELLO STATUTO SOCIALE, E SULL'INTRODUZIONE DELL'ART. 28 BIS.

La presente Relazione ha lo scopo di illustrare in dettaglio e motivare le modifiche dello Statuto Sociale sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative vigenti ai sensi dell'art. 2365, co. 2, cod. civ.

Come noto, la Legge n. 262/2005 (la cd. "Legge sul Risparmio") ha introdotto nuove disposizioni normative inderogabili in materia di "*corporate governance*", incidendo tra l'altro sulla nomina degli amministratori e sulla nomina dei membri del collegio sindacale e, in particolare, del Presidente; sempre la Legge sul Risparmio ha introdotto la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari; successivamente, in data 29 dicembre 2006 è stato emanato il Decreto Legislativo 303 (per il "*coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)*"): il cd. "Decreto Pinza"); il Decreto Pinza, tra l'altro e per quanto qui interessa, ha inciso sulle materie già sopra richiamate e sul conferimento dell'incarico alla società di revisione, attribuendo inoltre alla Consob il compito di specificare con apposite norme di dettaglio le disposizioni introdotte dalla Legge.

Ai sensi della Legge sul Risparmio e del Decreto Pinza (e in particolare delle disposizioni finali e transitorie contenute nell'art. 8 di quest'ultimo decreto), è obbligatorio procedere all'adeguamento dello Statuto sociale di Tod's S.p.A. alle nuove disposizioni di legge e regolamentari, rispetto alle quali lo Statuto vigente risulti non conforme, entro il termine massimo del 30 giugno 2007.

Successivamente, con le Delibere n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007, la Consob ha emesso la normativa secondaria di attuazione delle disposizioni introdotte dai citati provvedimenti legislativi. Ciò precisato, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare le inerenti modifiche dello Statuto sociale per renderlo conforme alle novità legislative e regolamentari oggi in vigore.

In particolare risulta necessaria la modifica degli articoli 15, 17, 27 e 28 dello Statuto Sociale vigente, e l'introduzione dell'art. 28 *bis*: tali modifiche e integrazioni sono qui di seguito dettagliatamente riportate e motivate.

Si precisa che nessuna delle modifiche rientra tra le ipotesi che attribuiscono ai soci il diritto di recesso.

TESTO VIGENTE**Articolo 15**

Per la validità della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del collegio sindacale avverrà secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente Statuto.

TESTO PROPOSTO**Articolo 15¹**

Per la validità della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti **del consiglio di amministrazione** e del collegio sindacale avverrà secondo le modalità previste **rispettivamente dagli articoli 17 e dall'art. 27** del presente Statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Articolo 17**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a quindici, che sarà fissato dall'Assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Articolo 17²**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a quindici, che sarà fissato dall'Assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci.

Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.

Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati,

¹ *La modifica dell'articolo 15 è resa necessaria per coordinarne il testo alle nuove disposizioni inderogabili inerenti la nomina degli amministratori, contenute nell'art. 17 dello Statuto (nuovo testo), reso conforme all'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98, come modificato dalla L. n. 262/2005.*

² *Le integrazioni sono necessarie per adeguare il testo vigente dello Statuto sociale alle nuove disposizioni dell'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 e alle inerenti disposizioni di attuazione, che richiedono l'inserimento negli statuti del cd. "voto di lista", con assegnazione di almeno un amministratore alle minoranze.*

sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto³ di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 *ter* del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.

La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno.

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di

³ *La regola deve essere introdotta per garantire il rispetto dell'art. 147 ter TUF, co. 4, anche nell'ipotesi in cui il c.d.a. sia, in ipotesi, composto solo da tre consiglieri (infatti, dei due tratti dalla prima lista votata, almeno uno sarebbe indipendente). Se i membri del consiglio di amministrazione sono più di sette, gli indipendenti devono essere almeno due: pertanto è previsto che almeno un secondo candidato indipendente debba essere inserito, quanto meno al settimo posto della lista.*

	<p>voti.</p> <p>In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>
--	--

	COLLEGIO SINDACALE
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27⁴</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in</p>

⁴ *Le integrazioni sono necessarie per adeguare il testo vigente dello Statuto sociale alle nuove disposizioni dell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/98, ed alle inerenti disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, in materia di nomina del collegio sindacale, nonché del Presidente di tale organo (eletto dalle minoranze).*

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;

~~b) ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;~~

~~c) ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. Per le nozioni di "controllo" e "società controllate" deve farsi riferimento al disposto dell'art. 2359, 1° e 2° comma, cod. civ.;~~

~~d) il divieto di presentare più di una lista o di votare liste diverse si applica anche ai soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto;~~

~~e) non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D. Lgs. 58/1998, con esclusione dal computo delle società controllanti e controllate di Tod's e delle società controllate da sue controllanti, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.~~

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine

prima convocazione, a pena di decadenza; **ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore;** la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;

b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un pattoparasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

c) un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che **non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;**

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla metà.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, **tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti,** sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il

<p>progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito.</p> <p>In caso di sostituzione del Presidente, subentra l'altro sindaco effettivo eletto nella lista ove era stato eletto il Presidente. L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>La carica di sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre cinque società con azioni quotate.</p> <p>Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.</p>	<p>supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito.</p> <p>In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza.</p> <p>Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">REVISORE CONTABILE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p>L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformità alle vigenti disposizioni.</p>	<p style="text-align: center;">REVISORE CONTABILE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28⁵</p> <p>L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformità alle vigenti disposizioni.</p>
---	---

⁵ *La modifica dell'articolo 28 è resa necessaria per adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni dell'art. 159 del D. Lgs. n. 58/98, che conferiscono all'organo di controllo il compito di formulare all'assemblea la proposta sull'incarico da conferire alla società di revisione.*

Articolo non presente	<p style="text-align: center;">REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 28⁶ bis</i></p> <p>Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che abbiano svolto funzioni direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una società con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro</p>
-----------------------	---

⁶ *L'introduzione dell'articolo 28 bis è necessaria per ottemperare alle nuove disposizioni dell'art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/98 in materia di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.*